



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

N. R.G. 3649/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in camera dei consiglio, composto dai magistrati:

dott. ssa Patrizia Pompei Presidente Relatore  
dott. Niccolò Calvani Giudice  
dott. Monteverde Roberto Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo al Collegio iscritto al n. r.g. 3649/2019, promosso da:

G [REDACTED] SRL, con il patrocinio dell'avv. C [REDACTED]  
contro

P [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

T [REDACTED] SRL, in persona del Curatore speciale avv. [REDACTED]  
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.7.2019.

G [REDACTED] s.r.l. (d'ora in poi, G [REDACTED]) in qualità di socio della società T [REDACTED]  
S.r.l. (d'ora in poi, T [REDACTED]), proponeva reclamo avverso l'ordinanza di questo Tribunale in data

Pagina 1

Firmato Da: POMPEI PATRIZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7f80248074e3d029



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

27.02.2019, con la quale era stata respinta l'istanza cautelare, ex art. 2476, III comma c.c. e 669 bis c.p.c., di revoca di P. dalla carica di amministratore unico di T. per il compimento di gravi irregolarità nella gestione societaria, per sopravvenuta perdita di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

Deduceva che il Giudice di prime cure, con riferimento alle gravi irregolarità commesse dal P. che ne avrebbero giustificato la revoca, in applicazione del principio della ragione più liquida, aveva respinto il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Il Giudice di prime cure, invero, aveva evidenziato che erano sopravvenute circostanze successive, quali l'approvazione dei bilanci 2016 e 2017, con conseguente cessazione del mandato di amministratore unico del P. per scadenza del termine, nonché la convocazione, disposta con delibera in data 25.2.2019, dell'assemblea di T. per lo scioglimento e messa in liquidazione della società e nomina del liquidatore, onde doveva ritenersi l'inutilità del provvedimento di revoca, posto che il P. avrebbe comunque continuato ad operare quale amministratore in regime di *prorogatio*.

A sostegno del reclamo, G. riproponeva le argomentazioni già sviluppate nel procedimento di I grado, insistendo nell'istanza di revoca dell'amministratore per *mala gestio* della società.

In particolare, contestava a P. la mancata riscossione di numerosi crediti della società, come ad esempio il mancato recupero di un credito di euro 320.000,00 nei confronti di C. s.r.l., che sarebbe stato poi compensato con alcuni debiti verso quest'ultima società, credito rispetto al quale, tuttavia, la tardiva registrazione contabile di fatture ricevute anni prima rappresentava un'irregolarità di gestione grave; il mancato esperimento dell'azione risarcitoria verso la Banca Popolare di Vicenza per tentare di recuperare la perdita derivante dall'investimento di 200.000,00 euro in azioni di detta Banca; il mancato recupero di un credito di 90.100,00 euro verso P. s.r.l., società riferibile allo stesso P. e da egli amministrata.

Parte reclamante riproponeva, altresì, le censure mosse all'operato del P. sotto il profilo delle gravi irregolarità dal punto di vista amministrativo e di scelte di gestione di rami di azienda di T. in particolare, imputava al P. l'omesso pagamento di imposte e tributi, con conseguente irrogazione delle sanzioni ed interessi a danno di T. il mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso presso la Banca popolare di Vicenza e del mutuo chirografario con BPV per euro 1.000.000,00, pur avendo la società un'importante disponibilità sui conti correnti, con conseguente incremento degli oneri finanziari; la mancata ottemperanza alle richieste di pagamento del Comune degli oneri conseguenti al permesso di costruire in sanatoria, con conseguente notifica di decreto ingiuntivo alla società e maggiorazione dei costi per euro 24.023,00; la lesione

Pagina 2

Firmato Da: POMPEI PATRIZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7180249074634029



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

dei diritti dei soci, sia d'informazione e d'ispezione, sia di conoscenza dell'andamento della gestione.

La reclamante contestava a P. [redacted] inoltre, la mancata approvazione del bilancio relativo agli esercizi 2016 e 2017, sottolineando, anche, come nel bilancio del 2015, ultimo approvato, risultasse che T. [redacted] aveva subito una perdita di esercizio pari ad euro 436.847,00, con peggioramento delle condizioni finanziarie del breve periodo, e che solamente a seguito della presentazione del ricorso il P. [redacted] avendo preso coscienza del rischio di revoca giudiziale, aveva predisposto i bilanci degli esercizi 2016 e 2017, che erano stati poi approvati in data 17.01.2019, dunque con notevole ritardo. Ancora, la reclamante evidenziava che P. [redacted] non aveva mai messo a disposizione degli altri soci un bilancio o un progetto di bilancio annuale, né alcun documento contabile o societario e non aveva mai relazionato o fornito alcun rendiconto sull'andamento della società, né alcuna informazione in ordine ai risultati di esercizio.

Deduceva, quindi, il compimento da parte di P. [redacted] di attività in conflitto d'interesse ed eccedente i limiti delle sue attribuzioni, e, più nello specifico: l'aver stipulato il mutuo chirografario per oltre euro 1.000.000,00 con Banca Popolare di Vicenza senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, come previsto dallo statuto; la contabilizzazione, nel 2016 e 2017, di fatture di acquisto di beni per euro 80.018,25 ricevute da Eco [redacted] s.r.l., società partecipata da P. [redacted] al 50%; la revisione del corrispettivo del contratto in essere con C. [redacted] V. [redacted] srl per il servizio [redacted], portato dall'importo di euro 17.500,00 a stagione dell'anno 2014, all'importo di euro 50.000,00 annue nel 2015, senza fornire motivazione alcuna.

Argomentava, quindi, la reclamante, che l'amministratore unico cessato in regime di *prorogatio ex art. 2385 c.c.*, avrebbe potuto compiere sia atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fino alla sua sostituzione; inoltre, nel caso particolare, essendo P. [redacted] anche liquidatore e socio di maggioranza della società P. [redacted] s.r.l. in liquidazione, socia di maggioranza della T. [redacted] avrebbe potuto esercitare un "blocco" di voto nell'assemblea, rendendo impossibile la sua sostituzione e probabile una *prorogatio sine die* della propria carica.

Deduceva, infine, che, in base all'art. 23, II comma, dello statuto di T. [redacted] nei casi di scioglimento della società, *ogniquale volta sulla nomina dei liquidatori non fosse intervenuta una diversa decisione dell'assemblea dei soci, l'organo di liquidazione rimaneva composto da coloro che in quel momento componevano l'organo amministrativo*; pertanto, nel caso in cui il P. [redacted] non fosse stato revocato dall'incarico, e la società fosse stata sciolta e posta in liquidazione, il P. [redacted] sarebbe diventato automaticamente il liquidatore della stessa.

Pertanto, la reclamante evidenziava come l'unico mezzo idoneo a porre fine agli atti di *mala gestio* integranti il *fumus* del ricorso cautelare fosse rappresentato dalla revoca dell'amministratore, alla



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

quale non sarebbe conseguito il regime di *prorogatio* dei poteri, stante l'efficacia immediata della revoca stessa, che, oltretutto, avrebbe impedito la ricandidatura del P. [REDACTED] alla carica.

Costitutosi, il resistente eccepiva preliminarmente la tardività del reclamo, in quanto depositato in data 18.03.2019, dunque oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata, divenuta pertanto definitiva.

In subordine, eccepiva l'invalidità della notifica del reclamo, effettuata non al domicilio eletto da esso resistente, bensì alla PEC personale.

Nel merito, chiedeva il rigetto del reclamo, per la totale infondatezza dei motivi addotti, e per la sopravvenuta perdita d'interesse ad agire per la revoca, stante la sua cessazione dalla carica a seguito del deposito del bilancio dell'anno 2016, nonché il rinvio deliberato dall'assemblea del 03.05.2019 della decisione sulla nomina del nuovo organo amministrativo e la convocazione dall'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società.

Ribadiva, inoltre, che lo statuto di T. [REDACTED] prevedeva l'automatico passaggio dal ruolo di amministratore a quello di liquidatore, in caso di mancata adozione di una delibera di nomina di detto liquidatore.

Ciò premesso in fatto, ritiene il Tribunale che il reclamo sia fondato, e vada accolto.

Va premesso che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare di revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata, proposta *ante causam* e non in pendenza di un giudizio di merito, volta ad accertare la responsabilità dell'amministratore.

L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. in forza della quale "*il socio può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi*", è invero controversa, com'è noto, in giurisprudenza.

Il due filoni interpretativi contrapposti, l'uno propendente per l'ammissibilità dell'azione e l'altro per l'inammissibilità, fondano le proprie argomentazioni sulla previsione di un'azione di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore, e sul significato da attribuire al termine "altresì", presente nella disposizione di cui all'art.2476 c.c, in particolare se detto termine debba essere considerato in connessione con la prima parte della norma, che prevede la legittimazione ad agire del socio in responsabilità contro gli amministratori, così da doversi considerare il potere di chiedere la revoca sussistente solo in correlazione con l'esercizio dell'azione di responsabilità, ovvero debba intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato dall'azione di merito.

Pagina 4

Firmato Da: FOMPEI PATRIZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7180249074e3d029



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

Il Tribunale di Milano, con la pronuncia del 21.4.2018, ha evidenziato come non si possa ritenere sussistente un vincolo di strumentalità tra l'azione di merito e quella cautelare *ex art. 2476 c.c.*, stante *"l'ontologica ed irriducibile diversità di cause petendi e petita[.] l'una volta al ristoro di pregiudizi patrimoniali già perfezionatisi e l'altra volta ad evitare che l'amministratore prosegua in futuro la gestione"*.

Così, anche il Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 18.4.2017, ha ritenuto che la domanda cautelare di revoca dell'amministratore non presupponga la contestuale proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, né si ponga in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto all'emanazione di una sentenza di revoca degli amministratori sul presupposto che nella gestione della società siano ravvisabili "gravi irregolarità" potenzialmente dannose per la società".

Come detto, anche questo Tribunale ha costantemente ritenuto la non strumentalità della revoca dell'amministratore di società rispetto all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, poiché un'interpretazione contraria da un lato ammetterebbe uno strumento cautelare non idoneo a salvaguardare gli effetti dell'azione risarcitoria, cui dovrebbe essere invece strumentale, e dall'altro perché impedirebbe, con la revoca degli amministratori, la possibilità di tutela della società dai danni potenziali, limitandola, solo, al rimedio risarcitorio dell'azione di responsabilità, a danno avvenuto.

Ciò premesso, va rilevato, quanto all'eccezione d'inammissibilità del reclamo per tardivo deposito del ricorso, che detto deposito, come risulta dalle ricevute prodotte dalla parte reclamante, è avvenuto in telematico il giorno 15.03.2019, quindi entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 669 *terdecies c.p.c.* dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata; la data del 18.3.2019 è solo quella dell'avvenuta "estrazione" della cancelleria del reclamo depositato in telematico.

Con riferimento invece alla validità della notifica del reclamo effettuata non al domicilio eletto dal resistente ma alla PEC personale, va osservato che la costituzione di [REDACTED] nel presente giudizio sana il difetto di notifica.

Nel merito, è da ritenere provata l'esistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, che legittima l'accoglimento del reclamo, e la concessione della cautela richiesta in prime cure.

Va infatti osservato, in primo luogo, che non può ravvisarsi, nel caso di specie, alcuna sopravvenuta carenza d'interesse ad agire dell'odierna reclamante, in conseguenza dell'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore del P [REDACTED] in seguito all'approvazione del bilancio 2016.

Al riguardo, va osservato che il principio della *"prorogatio"* dell'amministratore di società di capitali trova fondamento nella previsione di cui all'art. 2385 c.c..

Pagina 5

Firmato Da: POMPEI PATRIZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 718024007463023



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

Detto articolo recita, al I comma, che: “*La rinuncia (all’ufficio da parte dell’amministratore) ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori*”.

Al II comma dell’articolo è invece previsto che “*La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito*”.

L’art. 2385 c.c. non contiene alcuna limitazione delle attribuzioni agli amministratori cessati nel periodo di proroga, continuando quest’ultimi ad esercitare pieni poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (vedasi Cass. civ. sez. I n 8912/2003, Cass. civ. sez. I, n. 3652/1997), fino alla costituzione di un nuovo organo.

Dalla disciplina dettata dall’art. 2385 c.c. discende, dunque, il principio della “*prorogatio*” degli amministratori, fino alla costituzione di un nuovo organo, in ipotesi di cessazione dalla carica per scadenza del termine e di dimissioni; non è, invece, contemplata alcuna “*prorogatio*” nella diversa ipotesi della revoca dalla carica con provvedimento giudiziale.

L’istituto della *prorogatio*, dunque, opera nelle ipotesi per così dire “*fisiologiche*” di cessazione dell’amministratore per scadenza del termine o rinuncia, non in quelle patologiche, ovvero nei casi in cui sia necessario intervenire giudizialmente, per evitare la prosecuzione di atti di *mala gestio*.

Non può, dunque, ritenersi, nel caso di specie, alcuna sopravvenuta carenza d’interesse ad agire dell’odierna reclamante, in conseguenza dell’avvenuta cessazione dalla carica di amministratore del P. [REDACTED] per scadenza del termine, in seguito all’approvazione del bilancio 2016.

Il P. [REDACTED], in assenza di revoca dalla carica con provvedimento giudiziale, continuerebbe ad operare in *prorogatio*, verosimilmente reiterando gli atti di *mala gestio*, laddove la *prorogatio* non opera, appunto, in ipotesi di revoca dalla carica con provvedimento giudiziale.

Per di più, nel caso di specie, la circostanza che lo statuto della società prevede l’automatico passaggio dal ruolo di amministratore a quello di liquidatore, evidenzia ancor più la persistenza di un interesse della reclamante ad ottenere un provvedimento di revoca giudiziale dell’amministratore.

Tale provvedimento di revoca rimane l’unico mezzo per evitare che la società continui ad essere amministrata dal P. [REDACTED] in quanto la comunicazione della revoca giudiziale ha efficacia immediata nei confronti dell’amministratore, e non consente l’applicazione del meccanismo della *prorogatio* dei poteri (vedasi anche Cass. ord. 26.11.2018 n. 30542; al riguardo può anche richiamarsi la pronuncia del Tribunale di Milano - Sezione imprese, in data 12.04.2019, con la quale, in un caso analogo, è stata disposta la revoca dell’amministratore unico di S.r.l. dimissionario ma non sostituito, sulla base delle gravi irregolarità gestorie compiute dallo stesso).



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

Ritenuto, dunque, che non possa affermarsi la sopravvenuta cessazione dell'interesse al ricorso, deve passarsi ad esaminare la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari per l'accoglimento dello stesso.

In particolare, va osservato, con riferimento al presupposto del *fumus boni iuris*, che anche solamente la mancata tempestiva approvazione dei bilanci degli esercizi 2016 e 2017, poi approvati in data 17.01.2019, dunque con notevole ritardo, basterebbe a giustificare il provvedimento di revoca dell'amministratore.

Invero, nella persistenza di una situazione di mancata approvazione di più di un bilancio di esercizio, è evidente che l'amministratore avrebbe già da tempo dovuto provvedere alla convocazione di un'assemblea per deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione della società, il che, invece, non è avvenuto.

Oltretutto, va osservato che la mancata tempestiva approvazione dei bilanci degli esercizi 2016 e 2017 segue alla chiusura del bilancio del 2015, ultimo in precedenza approvato, dal quale risultava che T●● aveva subito una perdita di esercizio pari ad euro 436.847,00.

Del pari, depongono per la sussistenza delle gravi ragioni che giustificano la revoca dell'amministratore, sicuramente molte delle ulteriori condotte indicate nel ricorso per la revoca, di cui si è detto *supra*, quali l'omesso pagamento di imposte e tributi, con conseguente danno per la società derivante dall'irrogazione delle sanzioni ed interessi a danno di T●●; il mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Popolare di Vicenza e del mutuo chirografario pure intercorrente con detto istituto per euro 1.000.000,00, con conseguente incremento degli oneri finanziari; la mancata ottemperanza alle richieste di pagamento del Comune ●●●● degli oneri conseguenti al permesso di costruire in sanatoria, con conseguente notifica di decreto ingiuntivo alla società.

Al riguardo, va osservato che parte reclamata, nella comparsa di costituzione in primo grado, ha dedotto che i versamenti dovuti non sono stati effettuati a causa della carenza di liquidità della T●●, non imputabile all'amministratore *pro tempore*.

Ma non vi è prova del fatto che, a fronte di tale carenza di liquidità, siano stati adottati dall'amministratore gli opportuni provvedimenti, volti all'esame della situazione finanziaria e patrimoniale della società, anche al fine, eventualmente, dell'adozione di provvedimenti quali la ricapitalizzazione della società, o la convocazione dell'assemblea al fine di deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione, onde non aggravare il dissesto societario, laddove, invece, come detto, neppure sono stati tempestivamente approvati i bilanci per gli anni 2016 e 2017; e significativa è, anzi, la circostanza dell'approvazione dopo il deposito del ricorso cautelare .



Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

Ancora, sussiste il *fumus* con riferimento ad ulteriori condotte ascritte all'amministratore, quali il mancato esperimento dell'azione risarcitoria verso la Banca Popolare di Vicenza per tentare di recuperare la perdita derivante dall'investimento di 200.000,00 euro in azioni di detto istituto di credito.

Pertanto, a prescindere dalla considerazione di ulteriori condotte dell'amministratore lamentate dall'odierna reclamante, deve ritenersi che già con riferimento alle condotte esaminate sussista il *fumus* della commissione di gravi irregolarità nel comportamento dell'amministratore - si richiama quanto detto anche solo con riferimento all'approvazione con ritardo dei bilanci relativi al 2016 e 2017, e solo dopo l'introduzione del ricorso cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, va osservato che la pluralità di condotte tenute dal P. [redacted] in violazione dei suoi doveri, di cui si è detto *supra*, evidenzia la probabilità di ulteriori reiterazioni, posto, tra l'altro, quanto detto anche circa l'automatismo con il quale, per disposizione straordinaria, l'amministratore in carica al momento della messa in liquidazione della società subentra nel ruolo di liquidatore della stessa.

Pertanto, in accoglimento del reclamo, va disposta la revoca del P. [redacted] dalla carica di amministratore della società.

D'altro canto, nel caso di specie, risulta che non sia stato possibile, nonostante la tenuta di numerose assemblee di T. [redacted] la nomina di un nuovo organo amministrativo in sostituzione di P. [redacted], pertanto, qualora fosse ritenuta la legittimità della *prorogatio* del P. [redacted] nella carica di amministratore, lo stesso non solo continuerebbe a ricoprire tale ruolo in regime di *prorogatio* con pieni poteri fino a quando l'assemblea non riesca a trovare un accordo sulla nomina di un nuovo organo amministrativo, ma anche, in forza dell'art. 23 dello Statuto di T. [redacted], nel caso in cui fosse deliberato lo scioglimento della società, lo stesso assumerebbe automaticamente la funzione di liquidatore.

Ciò può essere evitato solamente con l'accoglimento dell'istanza di revoca, onde il reclamo va accolto.

Deve, pertanto, essere accolta l'istanza di revoca del P. [redacted] dalla carica di amministratore di T. [redacted]

In conseguenza della soccombenza, P. [redacted] va condannato alla refusione, a favore della reclamante, delle spese del procedimento cautelare di I grado e del reclamo.

Va, invece, disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra la reclamante e [redacted] atteso che la società si è dichiarata remissiva a giustizia.

P.Q.M.

Pagina 8

Firmato Da: POMPEI PATRIZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7180249074e3d029





Accoglimento totale del 29/07/2019  
RG n. 3649/2019

il Tribunale:

- 1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca [redacted] P. [redacted] dalla carica di amministratore della società T. [redacted] S.r.l.;
- 2) condanna [redacted] P. [redacted] alla refusione delle spese processuali della fase cautelare di I grado in favore di G. [redacted] S.r.l., liquidate in complessive euro [redacted] per compensi, oltre euro 545,00 per spese, 15% spese generali, IVA e Cap come per legge, nonché alla refusione delle spese processuali della fase cautelare di I grado, in favore di G. [redacted] S.r.l., liquidate in complessive euro [redacted] per compensi, oltre euro 174,00 per spese, 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
- 3) dichiara compensate tra G. [redacted] S.r.l. e T. [redacted] S.r.l. le spese della fase cautelare di I grado e di quella di reclamo.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'1.7.2019

Il Presidente Relatore  
Dott.ssa Patrizia Pompei

Firmato Da: POMPEI PATRIZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7180246074e3d029